

Statuto della Fondazione

Madonna del Boldesico – O.n.l.u.s.

di Grumello del Monte (Bg)

Approvato dal Presidente della Regione Lombardia
con Decreto n. 6838 del 19 giugno 2006

INDICE

	Premessa	pag. 1
Art. 1	Denominazione e sede	pag. 1
Art. 2	Scopi istituzionali	pag. 1
Art. 3	Patrimonio	pag. 2
Art. 4	Mezzi finanziari	pag. 2
Art. 5	Organi	pag. 2
Art. 6	Presidente	pag. 3
Art. 7	Compiti del Presidente	pag. 3
Art. 8	Consiglio di Amministrazione	pag. 3
Art. 9	Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione	pag. 4
Art. 10	Decadenza e cessazione dei Consiglieri	pag. 4
Art. 11	Adunanze del Consiglio di Amministrazione	pag. 4
Art. 12	Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	pag. 4
Art. 13	Compiti del Consiglio di Amministrazione	pag. 5
Art. 14	Il Direttore	pag. 5
Art. 15	L'Organo di Revisione Contabile	pag. 6
Art. 16	Servizio di Tesoreria	pag. 6
Art. 17	Norma contabile	pag. 6
Art. 18	Risultato della gestione	pag. 6
Art. 19	Norme sull'estinzione	pag. 7
Art. 20	Norme sulla devoluzione del patrimonio	pag. 7
Art. 21	Norme generali	pag. 7

P r e m e s s a

L' Ospedale di S. Maria del Boldesico è stato istituito dal sacerdote Don Luigi Belotti con atto di donazione del 1° maggio 1811 a rogiti del Longaretti Dott. Giovanni Battista, notaio in Bergamo, a seguito dell'approvazione di S.A. Imperiale il Principe Eugenio Napoleone Vice - Re d'Italia accordata con Decreto in data 29 agosto 1810.

Con D.G.R. n. VII/15763 del 23/12/2003 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 3 - serie ordinaria - del 12/01/2004) l'Ente è stato ricondotto al regime giuridico di diritto privato, in ottemperanza al D.P.C.M. 16/02/1990 ed ai sensi della L.R. n. 1/2003.

A seguito del suddetto provvedimento regionale di privatizzazione l'ente è una Fondazione privata disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del codice civile.

Art. 1

-Denominazione e sede-

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE MADONNA DEL BOLDESICO - ONLUS" con sede legale a Grumello del Monte (BG) in via Dr. Libero Signorelli n. 91/93.

La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo «ONLUS».

Art. 2

-Scopi istituzionali-

La Fondazione ha per scopo l'assistenza sociale, socio sanitaria, sanitaria ed educativa, con particolare riferimento alla tutela degli anziani, dei disabili e dei minori che versano in condizioni personali disagiate anche sotto l'aspetto economico. In relazione a tali attività la Fondazione potrà anche promuovere o effettuare opera di formazione e ricerca scientifica.

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Nel rispetto delle normative vigenti, l'Ente svolge le proprie attività, in condizione di parità di bisogni, preliminarmente in favore dei cittadini residenti nei Comuni di Grumello del Monte e di Castelli Calepio (già Tagliuno), al fine di consentire la loro permanenza nel contesto sociale di appartenenza.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale, con esclusione di ogni scopo di lucro.

La Fondazione assicura l'assistenza religiosa ai propri ospiti, secondo i criteri ed i metodi che verranno stabiliti con apposito regolamento.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi predisposti e approvati da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3
-Patrimonio-

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 21.07.2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 26 del 21.10.2003, e successive variazioni ed integrazioni.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art. 4
-Mezzi finanziari-

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5
-Organi-

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Direttore;
- d) L'Organo di Revisione Contabile.

Art. 6
-Presidente-

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento presieduta dal Consigliere più anziano di età, tra i propri membri con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori. La votazione avviene a scrutinio segreto.

Nella medesima seduta di insediamento il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori da esprimere in forma segreta, un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Art. 7
-Compiti del Presidente-

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;
- f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo in occasione della prima seduta dell'organo amministrativo successiva alla data di assunzione del provvedimento.

Art. 8
-Consiglio di Amministrazione-

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, compreso il Presidente, che sono nominati dal Sindaco del Comune di Grumello del Monte.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente ovvero dall'amministratore più anziano d'età in caso di primo insediamento dell'organo.

I Consiglieri non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 9

-Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione-

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione e sono eleggibili per non più di 3 mandati consecutivi.

Entro il suddetto termine di scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione dell'Organo Amministrativo.

Art. 10

-Decadenza e cessazione dei Consiglieri-

La decadenza degli amministratori opera nei casi e con le modalità indicate dall'art. 8 commi 13, 14 e 15 della L.R. n. 1/2003, in quanto compatibili.

In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

A seguito delle dimissioni presentate da un consigliere l'Organo Amministrativo dovrà riunirsi al fine di prenderne atto e di deliberare gli opportuni provvedimenti. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

-Adunanze del Consiglio di Amministrazione-

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio d'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12

-Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione-

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le modifiche del presente statuto, l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio, dei regolamenti, e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizione del patrimonio con esclusione dei provvedimenti relativi alle alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni aventi per oggetto alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole di 2/3 dei componenti l'organo di amministrazione dell'Ente.

Il Direttore, o in sua assenza il Vice Direttore, della Fondazione provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Direttore e del Vice Direttore tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 13

-Compiti del Consiglio di Amministrazione-

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) definire gli obiettivi ed i programmi della Fondazione;
- b) verificare la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti;
- c) approvare lo statuto e le relative modifiche;
- d) approvare i regolamenti della Fondazione e le relative modifiche;
- e) approvare il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa;
- f) predisporre la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio d'esercizio;
- g) approvare i piani e i programmi dell'Ente in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;
- h) deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili;
- i) approvare la dotazione organica della Fondazione, su proposta del direttore;
- j) nominare il Direttore della Fondazione;
- k) nominare il Vice Direttore della Fondazione;
- l) autorizzare il Presidente a rappresentare la Fondazione in giudizio;
- m) designare i rappresentanti della Fondazione presso altre fondazioni, enti o istituzioni;
- n) deliberare su ogni altro argomento relativo all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione;
- o) deliberare in merito ai compensi e alle indennità da riconoscere a favore degli amministratori.

Art. 14

-Il Direttore-

Il Direttore è il responsabile della gestione dell'azienda.

Il rapporto di lavoro tra la Fondazione e il Direttore è regolato da apposito contratto.

Il Direttore rimane in carica per 5 anni ed è rieleggibile.

Il trattamento economico sarà concordato tra le parti contraenti, tenuto conto della professionalità della figura individuata. L'incarico di Direttore è compatibile con altri incarichi.

Al Direttore competono tutti gli adempimenti non specificamente attribuiti agli altri organi dell'Ente, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare d'incarico approvato dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Direttore che sostituisca il Direttore qualora ciò si renda opportuno in ragione dell'incarico affidato al Direttore medesimo e nei casi di assenza e di impedimento temporaneo di quest'ultimo.

Art. 15

-L'Organo di Revisione Contabile-

L'Organo di Revisione Contabile dell'azienda può essere monocratico o collegiale in relazione alle dimensioni e alle necessità della Fondazione. Nel caso di organo collegiale sarà composto da 3 membri.

Tutti i membri dell'organo di revisione, monocratico o collegiale, devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili, sono nominati dal Sindaco del Comune di Grumello del Monte, durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

L'organo di revisione garantisce la regolarità degli adempimenti contabili dell'ente e redige apposita relazione inerente al bilancio di previsione e al bilancio d'esercizio.

Art. 16

-Servizio di Tesoreria-

Il servizio di tesoreria può essere affidato ad Istituto Bancario di nota e comprovata solidità.

Il Consiglio di amministrazione individua il soggetto al quale affidare il servizio.

Art. 17

-Norma contabile-

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

L'Ente approva entro il mese di dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, ed entro il mese di aprile il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Gli adempimenti contabili dell'ente sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 18

-Risultato della gestione-

Gli eventuali utili di gestione desunti dalla contabilità dell'Ente (bilancio di esercizio) dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 2, con esclusione quindi di ogni diversa utilizzazione. E' fatto specifico divieto la distribuzione agli amministratori o ad altri soggetti degli utili medesimi.

Art. 19

-Norme sull'estinzione-

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
In caso di estinzione della Fondazione, ed a seguito della sua liquidazione, il personale ed i beni residui saranno trasferiti all'ente individuato ai sensi del successivo art. 20, che subentrerà alla Fondazione in ogni rapporto attivo e passivo.

Art. 20

-Norme sulla devoluzione del patrimonio-

In caso di estinzione la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1992, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 21

-Norme generali-

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le disposizioni del libro I del Codice Civile e le norme in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (D.Lgs. 04/12/1997 n. 460 e successive eventuali modifiche ed integrazioni).

---000---

*Il presente Statuto si compone di una Premessa e di ventuno articoli,
numerati da 1 a 21, ed è stato approvato dal
Presidente della Regione Lombardia con Decreto n. 6838 del 19/06/2006*

---000---